

Interventi per l'editoria

8 marzo 2022

Tra i più recenti interventi riguardanti l'editoria vi sono quelli adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19). Si veda anche l'apposito [tema](#).

Inoltre, nella legislatura in corso è stata prevista una progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, nonché l'abolizione dei contributi diretti alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, i cui termini, però, sono stati poi più volte differiti.

E' stata, altresì, prevista, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione - al quale affluiscono, ormai in forma stabile, risorse provenienti dalle entrate versate a titolo di canone RAI - la concessione di contributi a favore delle scuole e di alcune categorie di studenti, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, nonché di incentivi a sostegno delle imprese editrici di nuova costituzione, al fine di favorire la realizzazione di progetti innovativi.

Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione

Il **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**, destinato al **sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale**, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla [L. 198/2016](#) (art. 1).

Al Fondo affluiscono:

- le **risorse statali** destinate al **sostegno dell'editoria** quotidiana e periodica;
- le **risorse statali** destinate all' **emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale**;
- le somme derivanti dal gettito annuo di un **contributo di solidarietà**, pari allo **0,1%** del reddito complessivo dei: **concessionari della raccolta pubblicitaria** sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; **società** operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgono **raccolta pubblicitaria diretta**; **altri soggetti** che esercitano l' **attività di intermediazione nel mercato della pubblicità** attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete *internet*;
- risorse provenienti dalle entrate derivanti dal canone di abbonamento alla radiotelevisione. Al riguardo, da ultimo, la L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 616) ha disposto, che, **dal 1° gennaio 2021**, sono destinati al Fondo **€ 110 milioni annui**. Da ultimo, la **L. di bilancio 2022** ([L. 234/2021](#), art. 1, co. 974) ne ha disposto l' **incremento di 5 milioni per il 2022 e 2023**.

In precedenza, la [L. 208/2015](#) (art. 1, co. 160) – come modificata, in particolare, dalla L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 90) – aveva disposto che, **dal 2017**, la metà delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI (c.d. extra gettito) era riversata all'Erario per essere destinata, tra l'altro, fino ad un importo massimo di **€ 125 milioni** ogni anno, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Il Fondo è **ripartito annualmente** tra la **Presidenza del Consiglio** dei ministri e il **Ministero dello sviluppo economico**, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei **criteri** stabiliti con **DPCM**.

Per il **2017** è intervenuto il [DPCM 12 ottobre 2017](#).

Per il **2018** è intervenuto il [DPCM 17 aprile 2018](#).

Per il **2019** è intervenuto il [DPCM 6 maggio 2019](#).

Per il **2020** è intervenuto il [DPCM 16 settembre 2020](#).

Per il **2021** è intervenuto il [DPCM 21 settembre 2021](#).

Il DPCM che ripartisce annualmente le risorse tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello

sviluppo economico può anche prevedere che una determinata percentuale del Fondo è destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l' **innovazione dell'offerta informativa** nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. I **requisiti soggettivi**, i **criteri** e le **modalità per la concessione di tali finanziamenti** devono essere stabiliti con **ulteriore DPCM**, sottoposto al **parere delle Commissioni parlamentari**.

I DPCM finora intervenuti non hanno esercitato tale possibilità.

La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilita annualmente con altro DPCM.

Per il **2017** è intervenuto il [DPCM 27 novembre 2017](#), che ha ripartito, complessivamente, € 114.429.960.

Per il **2018** è intervenuto il [DPCM 18 ottobre 2018](#), che, considerato l'afflusso di € 50 mln provenienti dal canone di abbonamento RAI per il 2016, ha ripartito, complessivamente, € 112.589.609.

Per il **2019** è intervenuto il [DPCM 29 ottobre 2019](#) che, considerato l'afflusso di € 43,3 mln provenienti dal canone di abbonamento RAI per il 2017, ha ripartito, complessivamente, € 143.316.7127,50.

Per il **2020** è intervenuto il [DPCM 17 novembre 2020](#) che, considerato l'afflusso di € 41,6 mln provenienti dal canone di abbonamento RAI per il 2018, ha ripartito, complessivamente, € 148.312.874.

Per il **2021** è intervenuto il [DPCM 25 novembre 2021](#) che ha ripartito, complessivamente, € 187.053.975.

Con riguardo alle **destinazioni** delle risorse del Fondo – oltre a quelle più direttamente legate all'emergenza derivante dal COVID-19 -, si ricorda, in particolare, che:

- il **D.L. 50/2017** (L. 96/2017: art. 57-*bis*) ha previsto l'emanazione – con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria – di un **bando annuale** per l'assegnazione di **finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione**, il cui scopo è quello di favorire la realizzazione di **progetti innovativi**, anche per rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali.

I relativi finanziamenti sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel **limite massimo di spesa** stabilito annualmente con il **DPCM** che ripartisce le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione tra gli **interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Per il 2018, il [DPCM 18 ottobre 2018](#) ha destinato a tale obiettivo € 2 mln.

Per il 2019, il [DPCM 29 ottobre 2019](#) ha destinato a tale obiettivo € 0,5 mln.

Per il 2020, il [DPCM 17 novembre 2020](#) ha destinato a tale obiettivo € 0,3 mln;

- la L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 810, lett. *d*)) ha disposto che, con uno o più DPCM, sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di progetti, presentati da soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la **cultura della libera informazione plurale**, della comunicazione partecipata, dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media, nonché a **sostenere il settore della distribuzione editoriale**, anche con l'avvio di processi di innovazione digitale;
- il [D.L. 34/2019](#) (L. 58/2019: art. 30-*quater*) e il [D.L. 183/2020](#) (L. 21/2021: art. 7, co. 4-*bis*) hanno previsto che alla copertura dell'onere per la concessione alle **imprese radiofoniche private** che abbiano svolto **attività di informazione di interesse generale** di un ulteriore contributo pari, rispettivamente, a **€ 3 mln** per il **2019** e a **€ 2 mln** per il **2021**, finalizzato a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;
- la L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 389-392) ha incrementato il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di **€ 20 mln annui dal 2020** ai fini la concessione di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore. L'importo complessivo dei contributi, nel limite di €

20 mln annui dal 2020, è fissato annualmente dal DPCM che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le disposizioni applicative di quanto previsto dalla L. di bilancio 2020 sono state emanate con [DPCM 4 maggio 2020](#).

Per il 2020, con il [DPCM del 17 novembre 2020](#), lo stanziamento di € 20 mln è stato ripartito assegnando:

- € 10 mln ai contributi destinati alle istituzioni scolastiche di ogni grado di istruzione, statali e paritarie, per l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore (art. 1, co. 389, L. 160/2019).

[Qui](#) il bando per l'assegnazione delle risorse. [Qui](#) la proroga del termine per la presentazione delle domande. [Qui](#) l'elenco dei beneficiari;

- € 4 mln ai contributi destinati alle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado, statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore nell'ambito di programmi per la promozione della lettura (art. 1, co. 390, L. 160/2019).

[Qui](#) il bando per l'assegnazione delle risorse. [Qui](#) la proroga del termine per la presentazione delle domande. [Qui](#) l'elenco dei beneficiari;

- € 6 mln per il finanziamento del bonus destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici (art. 1, co. 391, L. 160/2019).

Per il 2021, è stata confermata la medesima ripartizione delle risorse prevista per il 2020.

[Qui](#) il bando ex art. 1, co. 389, L. 160/2019. [Qui](#) il bando ex art. 1, co. 390, L. 160/2019.

- il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 67, co. 13) ha autorizzato (direttamente) la spesa di **€ 45 mln** annui per la concessione del **credito di imposta** relativo agli **investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici ed emittenti radiofoniche e televisive**, a decorrere **dal 2023**, confermando che al relativo onere si provvede a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e imputando (direttamente) la riduzione per € 30 mln sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per € 15 mln sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

Al riguardo, si ricorda che il [D.L. 50/2017](#) ([L. 96/2017](#): art. 57- *bis*, ripetutamente modificato) ha previsto, a decorrere **dal 2018**, l'attribuzione di un **credito di imposta** in favore di **imprese, lavoratori autonomi** e enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie** sulla stampa quotidiana e periodica anche *on line*, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, **il cui valore superi almeno dell'1% quelli**, di analoga natura, **effettuati nell'anno precedente**.

La disposizione istitutiva, tuttavia, aveva stanziato solo le risorse occorrenti per il primo anno, pari ad un massimo di **€ 62,5 mln** a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

La misura del credito di imposta era stata definita pari al **75% del valore incrementale degli investimenti** effettuati, **innalzato al 90%** nel caso di **piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative**.

In via di **prima applicazione**, era stata stabilita in **€ 20 mln** la quota dello stanziamento relativo al 2018 destinata al riconoscimento del credito di imposta relativo ai **solli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica**, anche online, effettuati **dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017**, purché il loro valore avesse superato almeno dell'1% quelli di analoga natura effettuati nel corrispondente periodo del 2016.

Le modalità e i **criteri di attuazione** sono stati definiti con [DPCM 90 del 16 maggio 2018](#) (pubblicato nella GU n. 170 del 24 luglio 2018). In particolare, per accedere all'agevolazione, i soggetti interessati devono presentare, nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 marzo di ciascun anno, un'apposita comunicazione telematica le cui modalità sono definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Il 30 novembre 2018 sul sito del Dipartimento per l'editoria era poi stata data [notizia](#) di una serie di **rilievi formulati dalla Commissione europea** su diversi aspetti della misura. Una prima obiezione aveva riguardato l'ipotesi che si configurasse un **aiuto di Stato indiretto**, con profili di selettività rispetto ai media non presi in considerazione dalla norma. Una seconda obiezione aveva riguardato gli investimenti per l'anno 2017, per i quali la misura avrebbe avuto **carattere sostanzialmente retroattivo**, perdendo quindi la sua funzione incentivante. Infine, era stato obiettato che i costi della pubblicità – generalmente classificati come **costi di funzionamento** (e non di investimento) – non avrebbero potuto essere considerati, in quanto tali, quale base di calcolo per una misura di aiuto coerente con i principi della normativa europea in materia.

In seguito, la L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co.762) ha precisato che le misure introdotte sono concesse **entro i limiti consentiti** dalle specifiche disposizioni dell'UE in materia di **aiuti c.d. de minimis**.

Successivamente, il [D.L. 59/2019](#) ([L. 81/2019](#): art. 3- *bis*, co. 1) ha disposto che la disciplina citata si riferiva (solo) al 2018 e che, a decorrere **dal 2019**, il credito d'imposta doveva essere concesso, **alle stesse condizioni** e ai medesimi soggetti, nella **misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati**. Ha altresì previsto che continuavano ad applicarsi le disposizioni del [DPCM 90/2018](#) ma, per il 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito di imposta dovevano essere presentate dal 1° al 31 ottobre. Infine, ha previsto che alla

copertura del relativo onere si provvede, a regime, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite complessivo (originariamente: v., *ante*, modifica dal 2023 prevista dal [D.L. 73/2021](#)) determinato annualmente con il DPCM che ripartisce le risorse fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, da **emanare entro il 31 marzo di ogni anno**.

Ancora dopo, tuttavia, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria relativa al COVID-19, il [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 98, co. 1) ha previsto, per il **2020**, un **regime straordinario** di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari.

In particolare, ha disposto che il credito di imposta era concesso, per il **2020**, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli **investimenti effettuati** (e non già entro il limite del 75% dei soli investimenti incrementali).

In considerazione della novità, ha, altresì, disposto che la **comunicazione per l'accesso al beneficio** doveva essere presentata **tra il 1° ed il 30 settembre 2020**. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restavano comunque valide.

Nel prosieguo, il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 186) e il [D.L. 104/2020](#) ([L. 126/2020](#): art. 96, co. 1) hanno progressivamente **rafforzato** il regime straordinario introdotto per il 2020.

In particolare, l' **importo massimo** dell' **investimento** ammesso al credito d'imposta è stato **elevato**, per il medesimo 2020, (dal 30) al **50%** ed è stato direttamente fissato in **€ 85 mln** il **tetto di spesa**: nell'ambito del tetto, è stato previsto che il beneficio doveva essere concesso nel limite di € 50 mln per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche *online*, e nel limite di € 35 mln per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nonché **nazionali**, analogiche o digitali, **non partecipate dallo Stato**. Si è così, determinato anche un ampliamento della platea di emittenti televisive e radiofoniche sulle quali è possibile effettuare gli investimenti.

Ancora dopo, la **L. di bilancio 2021** ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 608) aveva previsto che, per gli anni **2021 e 2022**, il credito d'imposta era concesso nella misura unica del **50%** del **valore degli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici**, anche digitali, entro il limite massimo di **€ 50 mln** per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Al riguardo, con [comunicato del 1 marzo 2021](#), il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nel rendere noto che dal 1° al 31 marzo 2021 era possibile inviare la "Comunicazione per l'accesso" al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2021, aveva chiarito che il credito di imposta era riconosciuto "relativamente agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

Solo per gli investimenti sui giornali, pertanto, per gli anni 2021 e 2022 viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1 per cento dell'investimento pubblicitario, rispetto all'analogo investimento dell'anno precedente". Inoltre, aveva reso noto che "Deve ancora essere determinato lo stanziamento per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiotelesive, che sarà stabilito, a valere sulla quota del "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" di competenza del Ministero dello sviluppo economico, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1, comma 4, della Legge n. 198/2016, emanato annualmente per la ripartizione, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dello sviluppo economico, delle risorse del suddetto fondo".

Successivamente, però, lo stesso [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 67, co. 10 e 12), modificando quanto previsto dalla L. di bilancio 2021, ha **esteso** la concessione del credito di imposta nella misura unica del **50%** del valore degli investimenti pubblicitari anche a quelli effettuati sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato**. Il credito di imposta è concesso nel limite massimo di **€ 90 mln** per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui **€ 65 mln** per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche *on line*, ed **€ 25 mln** per quelli effettuati sulle **emittenti televisive e radiofoniche** locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Aveva, altresì, disposto che, per il 2021, la **comunicazione** per l'accesso al beneficio doveva essere presentata **tra il 1° ed il 30 settembre 2021**. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide.

Al riguardo, tuttavia, il 31 agosto 2021 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha [comunicato](#) che, a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 67, co. 10, del [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021), la finestra temporale per l'invio della comunicazione telematica per l'accesso al beneficio è spostata nel periodo **dal 1° al 31 ottobre 2021**.

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Inoltre, in attuazione dell'art. 67, commi 1-4 del [D.L. 73/2021](#), è stato adottato il [DPCM 26 ottobre 2021](#), recante " Disposizioni applicative per la concessione del **credito d'imposta** per la distribuzione delle **testate edite** dalle imprese editrici di quotidiani e periodici".

Da ultimo, la L. di bilancio 2022 ([L. 234/2021](#), art. 1, co. 375-377) ha previsto l'istituzione di un nuovo fondo denominato **Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria**, con una dotazione di **€ 90 mln** per il **2022** e di **€ 140 mln** per il **2023**. Il Fondo, istituito presso il MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è destinato a **incentivare** gli **investimenti** delle **imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all' innovazione tecnologica** e alla **transizione digitale** e all'**ingresso** di **giovani professionisti qualificati** nel campo dei nuovi media, oltre che a sostenere le **ristrutturazioni aziendali** e gli **ammortizzatori sociali**. Il decreto di riparto è previsto **entro il 31 marzo** di ciascun anno del biennio 2022-2023, previa ricognizione delle specifiche esigenze.

La medesima L. di bilancio 2022 (art. 1, co. **378-379**) ha peraltro prorogato **per gli anni 2022 e 2023** il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, **per le spese sostenute per l'acquisto** della **carta** utilizzata per la stampa di **quotidiani e periodici**, originariamente prevista quale misura di sostegno fiscale straordinaria al settore editoriale a seguito dell'emergenza sanitaria, **incrementandone l'entità ed il limite di spesa**.

Il sistema di contribuzione diretta all'editoria

1) Le più recenti novità in materia di disciplina dei contributi diretti

Tra le novità più recenti in materia vi sono quelle introdotte dal [D.L. 19 maggio 2020, n. 34 \(L. 77/2020\)](#), dal [D.L. 14 agosto 2020, n. 104 \(L. 126/2020\)](#) e dal [D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 \(L. 176/2020\)](#), per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza da **Coronavirus (COVID-19)** nel settore. In particolare, gli interventi sono stati volti a semplificare l'accesso ai contributi da parte delle imprese editoriali con riguardo alle annualità 2019, 2020 e 2021.

Più nel dettaglio, si veda l'apposito [tema](#).

Inoltre, il [D.L. 183/2020](#) (L. 21/2021: art. 7, co. 4-ter) e il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 67, co. 11-bis) hanno **differito di ulteriori 36 mesi** (rispetto al differimento di 24 mesi già previsto a seguito della [L. 160/2019](#) - art. 1, co. 394 - e del [D.L. 162/2019](#) - L. 8/2020: art. 1, co. 10-quaterdecies), la progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, nonché l'abolizione dei contributi diretti alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, previste dalla L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 810, lett. b) e c)).

Allo stato, dunque, è prevista, a decorrere dall'annualità di contributo 2024, la **progressiva riduzione**, fino alla totale **abolizione dall'annualità 2027**, dei contributi concessi, ai sensi del [d.lgs. 70/2017](#) (art. 2, co. 1), alle seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:

- imprese editrici costituite come **cooperative giornalistiche** che editano quotidiani e periodici;
- **enti senza fini di lucro**, ovvero **imprese editrici** di quotidiani e periodici il cui **capitale** sia da essi **interamente detenuto**.

In particolare, in deroga a quanto stabilito dal medesimo [d.lgs. 70/2017](#) (art. 8) – che ha fissato i criteri di calcolo dell'**ammontare dei contributi** da concedere a ciascuna categoria –, è previsto che l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà **ridotto**:

- per l'**annualità 2024**, del 20% della differenza tra l'importo spettante in base alla normativa vigente e € 500 mila;
- per l'**annualità 2025**, del 50% della differenza tra l'importo spettante in base alla normativa vigente e € 500 mila;
- per l'**annualità 2026**, del 75% della differenza tra l'importo spettante in base alla normativa vigente e € 500 mila.

A decorrere dall'**annualità 2027**, le medesime categorie di imprese editrici **non hanno più diritto ai contributi**.

Rimane invece fermo che termina con l'annualità di contributo 2021 la corresponsione del contributo alle

imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro. Infatti, il contributo a tali imprese è stato previsto limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della L. 198/2016.

Inoltre, sempre a seguito del differimento previsto dal [D.L. 183/2020](#) (L. 21/2021) e dal [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021), è prevista, a decorrere dal **31 gennaio 2025**, l'abolizione dei contributi concessi alle **imprese radiofoniche private** che abbiano svolto **attività di informazione di interesse generale** (ai sensi della [L. 230/1990](#) e dell'art. 1, co. 1247, [L. 296/2006](#)).

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2) La disciplina dei contributi diretti recata dal d.lgs. 70/2017

Al netto delle novità in materia di cui si è detto *ante*, e delle deroghe alla normativa generale introdotte per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza da COVID-19, a decorrere dall'**annualità 2018**, la disciplina per l'erogazione dei contributi alle categorie di imprese editrici di quotidiani e di periodici è dettata dal [d.lgs. 70/2017](#), emanato sulla base della delega conferita dalla [L. 198/2016](#).

Il d.lgs. ha disposto, anzitutto, – ribadendo il principio introdotto dalla [L. 191/2009](#) (art. 2, co. 62), e poi ripreso anche da altre disposizioni successivamente intervenute –, che i contributi spettano nei **limiti delle risorse** a ciò destinate, per ciascuna tipologia, con il DPCM che ripartisce la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante **riparto proporzionale**.

Con riguardo alla **platea dei beneficiari**, la [L. 198/2016](#) ha stabilito, quale condizione necessaria per il finanziamento, l'**esercizio esclusivo, in ambito commerciale**, di un'**attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale** e la costituzione come:

- **cooperative giornalistiche;**
- **enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;**
- limitatamente a **cinque anni** dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici la **maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro**.

Inoltre, ha previsto il **mantenimento dei contributi**, con la possibilità di definire **criteri specifici** sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per:

- imprese editrici di **quotidiani e di periodici** espressione delle **minoranze linguistiche;**
- imprese ed enti che editano periodici per **non vedenti** e ipovedenti;
- **associazioni dei consumatori;**
- imprese editrici di **quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero**.

A sua volta, il [d.lgs. 70/2017](#) ha specificato che, ad eccezione delle imprese e degli enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, gli altri soggetti **possono richiedere i contributi per una sola testata**.

La [L. 198/2016](#) ha, invece, **escluso esplicitamente** dai contributi:

- organi di informazione di **partiti o movimenti politici** e sindacali. Il [d.lgs. 70/2017](#) ha specificato che sono comprese nell'esclusione, oltre alle **imprese editrici**, anche le **imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento** ([art. 4, L. 250/1990](#));
- **periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico**. Il [d.lgs. 70/2017](#) ha specificato che si tratta di quelli che hanno diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;
- imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da **società quotate in borsa**.

[Qui](#) la pagina del sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri dedicata ai contributi erogati.

2.1) *Cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro*

Con riguardo ai **requisiti**, la [L. 198/2016](#) ha previsto, in particolare, la riduzione a **2 anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata**. Ulteriori requisiti hanno riguardato il regolare **adempimento degli obblighi** derivanti dai **contratti** collettivi nazionali o territoriali di lavoro, l'edizione della testata in **formato digitale** (eventualmente **anche in parallelo** con l'edizione in **formato cartaceo**), l'obbligo di dare **evidenza**, nell'edizione, di tutti i **contributi e finanziamenti** ricevuti e di adottare misure idonee a **contrastare** ogni forma di **pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna**.

Al riguardo, il [d.lgs. 70/2017](#) ha previsto requisiti specifici per le cooperative giornalistiche, con particolare riferimento alla **compagine societaria** e alla **concentrazione delle quote** in capo a ciascun socio e, per tutte le categorie indicate, ha confermato la necessità di edizione della testata in **formato digitale** dinamico e multimediale, in **esclusiva o in parallelo** con l'edizione in **formato cartaceo**.

Da ultimo il [D.L. 104/2020](#) ([L. 126/2020](#): art. 96, co. 6) ha previsto che il requisito per l'accesso ai contributi relativo all'**anzianità minima** di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si richiede il contributo, nonché quello relativo all'impiego del numero minimo di dipendenti nell'anno di riferimento del contributo **non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare**.

Con riferimento ai **criteri di calcolo del contributo**, i criteri direttivi recati dalla [L. 198/2016](#) hanno riguardato: la previsione di un **tetto massimo** al contributo liquidabile a ciascuna impresa, la **graduazione del contributo** in funzione del numero di **copie annue vendute** (comunque non inferiore al **30%** delle copie distribuite per la vendita per le **testate locali** e al **20%** per le testate nazionali: al riguardo, v. *infra*), la valorizzazione delle voci di costo legate alla **trasformazione digitale**, la previsione di criteri premiali per l'**assunzione** a tempo indeterminato di **lavoratori di età inferiore a 35 anni** e per azioni di **formazione**, nonché per l'attivazione di percorsi (ora, a seguito della [L. 145/2018](#): art. 1, co. 784-787) **per le competenze trasversali e l'orientamento**, la previsione di **criteri di calcolo specifici per le testate on line** che producono contenuti informativi originali, la **riduzione** del contributo per le **imprese che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di €240.000 annui**.

Il [d.lgs. 70/2017](#) ha confermato, anzitutto, il principio – stabilito dal [D.L. 63/2012](#) ([L. 103/2012](#)) – in base al quale il contributo concesso deriva dalla somma di una quota di rimborso dei **costi sostenuti** e di una quota rapportata alle **copie** – cartacee o digitali – **vendute**, modificando, però, i **criteri per la quantificazione del rimborso** dei costi. In particolare, ha previsto **tre scaglioni basati sul numero di copie vendute**. Gli scaglioni rilevano anche ai fini della definizione del **limite massimo del rimborso** che, per l'edizione cartacea, è crescente in relazione all'aumento del numero di copie annue vendute e che va da un minimo di € 500.000 a un massimo di € 2.500.000 per i quotidiani e da un minimo di € 300.000 a un massimo di € 2.500.000 per i periodici. Per l'edizione in formato digitale, il limite massimo del rimborso è unico, ed è pari a € 1.000.000. I costi dell'edizione in formato digitale (evidentemente, parallela) concorrono con i costi dell'edizione cartacea al raggiungimento di un (nuovo) **limite massimo del rimborso complessivo fissato (per tutti gli scaglioni) in €2.500.000**.

Gli scaglioni incidono anche sull'entità del contributo per quota cartacea venduta. Tale quota va da un minimo di € 0,20 a un massimo di € 0,35 per i quotidiani e da un minimo di € 0,25 a un massimo di € 0,35 per i periodici. Il **limite massimo complessivo del contributo per le copie vendute** è pari, sia per i quotidiani, sia per i periodici, a **€3.500.000**.

Per la quota di contributo per ogni copia venduta dell'**edizione digitale**, invece, non si fa riferimento agli scaglioni. L'importo, unico, è comunque superiore a quello previsto per le copie cartacee ed è pari a € 0,40. La quota complessiva di contributo per le copie digitali vendute non può essere superiore a € 300.000 e concorre con la quota per le copie cartacee al raggiungimento del **limite massimo complessivo di €**

3.500.000.

A ciò, il [d.lgs. 70/2017](#) ha aggiunto eventuali, **ulteriori, quote "premiali"** ed eventuali **riduzioni** del contributo.

In particolare, ha previsto:

1. un rimborso pari al 75% degli oneri previdenziali sostenuti dall'impresa editrice, nell'anno di riferimento del contributo, per il solo anno dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato di figure professionali connesse all'informazione di età inferiore a 35 anni;
2. una quota aggiuntiva in ragione del numero di percorsi (ora) per le competenze trasversali e l'orientamento sulla base di convenzioni con le scuole, pari all'1% del contributo spettante all'impresa editrice, per ogni percorso attivato fino ad un massimo del 3%;
3. un rimborso pari al 5% dei costi per azioni di formazione e aggiornamento del personale debitamente documentati;
4. una riduzione del contributo pari all'importo dello stipendio eccedente il limite massimo retributivo di € 240.000 annui nel caso in cui l'impresa editrice superi nell'erogazione degli stipendi al personale, ai collaboratori e agli amministratori il predetto limite.

Il contributo complessivamente erogabile non può comunque essere superiore al 50% dei ricavi dell'impresa.

Ha, poi, previsto **criteri di calcolo specifici** per l'edizione **esclusivamente in formato digitale**.

Da ultimo, il [D.L. 104/2020](#) ([L. 126/2020](#): art. 96, co. 3 e 5) e il [D.L. 137/2020](#) ([L. 176/2020](#): art. 5, co. 7-bis) hanno previsto, rispettivamente, che per le **annualità** di contributo **2020 e 2021** la **percentuale minima di vendita della testata** necessaria per accedere ai contributi è determinata nel **25%** delle copie distribuite per le **testate locali** (anziché nel 30%) e nel **15%** delle copie distribuite per le **testate nazionali** (anziché nel 20%). Hanno, altresì, previsto, per le medesime annualità, che qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale.

Con riferimento al **procedimento di liquidazione dei contributi**, i criteri direttivi fissati dalla [L. 198/2016](#) hanno riguardato la definizione di **regole di liquidazione** quanto più possibili **omogenee** e la **semplificazione del procedimento**, per accorciare i tempi di liquidazione.

I tratti salienti della disciplina definita dal [d.lgs. 70/2017](#) sono costituiti dalla previsione di erogazione del contributo in **due rate** – delle quali, la prima, a titolo di anticipo, da versare entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda, è pari al 50% del contributo erogato nell'anno precedente – e dall'anticipo del **termine di conclusione** del procedimento, fissato al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Da ultimo, il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 191) ha **semplificato** la procedura di **pagamento della rata di anticipo** dei **contributi** diretti riferiti all'**annualità 2019**, prevedendo che la **verifica della regolarità previdenziale e fiscale** è effettuata **solo al momento del pagamento del saldo**.

Più nel dettaglio, per le deroghe alla normativa generale introdotte per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza da COVID-19, si veda l'apposito [tema](#).

2.2) Minoranze linguistiche, imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero, associazioni dei consumatori, editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti

Relativamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche, la principale novità recata dal [d.lgs. 70/2017](#) è costituita dal riferimento a **tutte le minoranze linguistiche riconosciute** dalla [L. 482/1999](#) (art. 2: popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo). Un'ulteriore novità è costituita dalla previsione che possono beneficiare dei contributi **anche le imprese che editano periodici**.

Per tali imprese, nonché per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'**estero** o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero, le **associazioni dei consumatori**, l'**editoria speciale**

periodica per non vedenti e ipovedenti, sono stati previsti requisiti specifici di accesso e di calcolo del contributo.

In particolare, con riferimento al sostegno alla stampa italiana all'estero, possono beneficiare del contributo le imprese, comunque costituite, che editano:

1. quotidiani italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;
2. periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

Si considerano prevalentemente diffusi all'estero i quotidiani e i periodici con una diffusione all'estero non inferiore al 60% delle copie complessivamente distribuite. Per i quotidiani editi esclusivamente in **formato digitale**, si considerano prevalentemente diffusi all'estero quelli che raggiungono una percentuale di utenti unici mensili all'estero non inferiore al 60% del numero totale di utenti unici mensili.

Per accedere ai contributi, i periodici devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- periodicità almeno trimestrale della testata nell'anno di riferimento del contributo;
- trattazione di argomenti di interesse delle comunità italiane all'estero, avuto riguardo anche alla diffusione della lingua e della cultura italiana e al contributo alla promozione del sistema Italia all'estero. Per le testate editate all'estero, la trattazione deve essere svolta con testi scritti almeno per il 50% in lingua italiana.

2.3) *Le modalità per la concessione dei contributi*

Sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 70/2017, le modalità per la presentazione della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre sono state definite con due diversi DPCM 28 luglio 2017, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2017, e con il DPCM 15 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2017.

Le disposizioni del DPCM 28 luglio 2017 recante "[Modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici](#)" si applicano a cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro, e alle imprese che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche. L'altro DPCM del 28 luglio 2017 reca "[Modalità per la concessione dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela dei consumatori e degli utenti](#)". Il DPCM 15 settembre 2017 individua "[Modalità per la concessione dei contributi per il sostegno alla stampa italiana diffusa all'estero](#)".

Qui le [FAQ](#) relative all'applicazione del [d.lgs. 70/2017](#) pubblicate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da ultimo, il [decreto-legge n. 228 del 2021](#) (legge n. 15 del 2022), cosiddetto **proroga termini**, ha disposto, tra l'altro, le seguenti misure:

- si reca un **contributo, pari a 1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2023 e 2024**, in favore **dell'Istituto della Enciclopedia italiana** (art. 7, comma 4-*bis*);
- si recano disposizioni relative all'acquisizione dei **servizi informativi per le pubbliche amministrazioni statali**. In particolare, si istituisce una Commissione che, entro il **30 giugno 2022**, deve individuare le **modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti** nell'acquisizione di tali servizi. Tenuto conto di ciò, si proroga (dal 31 dicembre 2021) al **30 dicembre 2022** la durata dei **contratti** per l'acquisizione dei medesimi servizi **stipulati con le agenzie di stampa** (art. 14, commi 1 e 2);
- si prevede che anche le **cooperative giornalistiche**, le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fine di lucro, gli enti senza fine di lucro e le imprese editrici con capitale interamente detenuto da tali enti si possano avvalere del differimento di settantadue mesi dei termini previsti dalla legge di bilancio per il 2019 per la cessazione dei contributi per l'editoria (art. 14, comma 2-*bis*);
- si prevede l'applicazione anche all'anno di contribuzione 2022 di uno **specifico criterio per l'accesso ai contributi per l'editoria** (numero minimo di copie vendute pari al 25% di quelle distribuite per le testate locali e al 15% per quelle nazionali) e di una specifica modalità di calcolo per la loro determinazione (possibilità di parificare il contributo a quello del 2019 se dall'applicazione dei criteri previsti dalla normativa sui contributi all'editoria risulta di livello inferiore). Si prevede, inoltre, l'applicazione anche per l'anno 2021 della possibilità di pagare i costi regolarmente rendicontati entro sessanta giorni dall'incasso del contributo. In caso di insufficienza delle risorse si prevede l'applicazione di un criterio di riparto proporzionale (art. 14, comma 2-*ter*);

- si prevede l'applicazione, anche per il 2022, del contributo per la **conversione in digitale e la conservazione in archivi multimediali** delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, nel limite di spesa di **2 milioni** di euro per il 2022 (art. 14, comma 4-*bis*);
- si eleva a **settantadue mesi** (da sessanta) **il differimento** dell'entrata in vigore dei **termini di riduzione dei contributi per l'editoria** previsti dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 14, comma 4-*ter*);
- si proroga **al 31 dicembre 2022** la facoltà di utilizzare le risorse iscritte al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio in materia di **potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa** destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, **nel limite di risorse** previste per **15 milioni di euro**. E' stata autorizzata inoltre la **spesa di 300 mila euro** per l'anno 2022 da destinare all'Università Tor Vergata, per potenziare il sistema degli studi in **lingua e letteratura italiana** mediante una ricerca sul tema del romanzo di formazione italiano (art. 15).